

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

STATUTO

Delibera n. 44 del 25.7.2006

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Capo I

Caratteristiche costitutive

Art. 1

Comune di Gravina in Puglia

1. Il Comune di Gravina in Puglia è ente locale autonomo, costituito su base territoriale, nell'ordinamento generale della Repubblica ed operante secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Comune rappresenta la comunità insediata sul territorio; ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2

Caratteristiche costitutive del comune

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al comune definiscono la sua circoscrizione nella quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2. Il palazzo municipale, sede del comune, è ubicato in Via Vittorio Veneto. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede municipale; possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari e motivate esigenze.

Art. 3

Stemma e gonfalone

1. Il comune di Gravina in Puglia ha come segno distintivo lo stemma riconosciuto con Decreto del Capo del Governo in data 26 marzo 1935. Esso è descritto nel libro araldico degli enti morali.
2. Il comune ha il proprio gonfalone di cui fa uso nelle manifestazioni e cerimonie ufficiali secondo quanto stabilito dalla legge.
3. Nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
4. La giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Capo II

Finalità

Art. 4

Compiti istituzionali e principio di sussidiarietà

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dallo Stato e dalla Regione.
2. Il Comune assume la politica di programmazione, coordinata con la Regione Puglia, con la Provincia di Bari e gli altri enti territoriali, come metodo ordinatore della propria attività.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comune:
 - a) nel riconoscere la centralità della persona e della sua dignità, la valorizza attraverso l'attenta considerazione delle diverse forme nelle quali essa si esprime e favorendone il libero sviluppo;
 - b) riconosce e tutela la famiglia quale società naturale, sede primaria dello sviluppo della persona umana;
 - c) riconosce, quale metodo informatore della propria azione di governo, il principio di sussidiarietà e, a tal fine, promuove e sostiene sia l'autonomia dei propri organi decentrati, sia lo svolgimento dei servizi pubblici anche da parte di soggetti non profit. Al fine di sostenere l'effettiva applicazione del principio di sussidiarietà, il consiglio comunale può istituire un organismo di consultazione e vigilanza che verrà disciplinato con apposito atto regolamentare.

4. Il Comune, attraverso l'attuazione di politiche in materia di occupazione, riconosce il diritto al lavoro e la difesa del lavoro, contrasta forme di occupazione ricattabile come il lavoro nero.

Capo III

Statuto e regolamenti

Art. 5

Statuto

1. Il presente statuto trae il proprio fondamento dall'autonomia riconosciuta alla comunità di Gravina in Puglia, ed al comune che la rappresenta, dal dettato della Costituzione e dalla legge. Nel rispetto dell'ordinamento generale e dei principi fissati dalla legge, costituisce nel proprio ambito una fonte normativa primaria.

2. Liberamente adottato dal consiglio comunale, lo statuto stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dalla legge che disciplina l'ordinamento delle autonomie locali, le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune ed in par-

ticolare specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze.

3. Lo statuto stabilisce altresì le linee generali dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione con gli altri Comuni e la Provincia, gli istituti di decentramento, partecipazione popolare, accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
4. Il testo dello statuto e le eventuali successive modifiche sono deliberati dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso lo statuto o la sua modifica sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.
5. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina delle funzioni loro conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 6

Regolamenti

1. I regolamenti costituiscono atti normativi del Comune. La competenza circa l'adozione, la modifica e l'abrogazione è attribuita al consiglio comunale che delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, la competenza circa l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è attribuita alla giunta comunale, che la esercita nel rispetto di criteri generali stabiliti dal consiglio.
3. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla legge ed in conformità alle norme del presente statuto.

4. I regolamenti sono disposizioni *normative generali* di livello secondario rispetto allo statuto, che forniscono disposizioni di maggior dettaglio sul funzionamento degli organi e degli uffici. Non costituisce attività regolamentare, ed è pertanto competenza della giunta comunale o della tecnostruttura, la disciplina e la regolamentazione di carattere meramente gestionale. Il consiglio comunale, con proprio atto, fornirà le linee interpretative per distinguere l'attività regolamentare in senso proprio da quella di carattere "meramente gestionale".
5. Dopo che gli atti di adozione sono divenuti esecutivi, i regolamenti sono nuovamente pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio. Entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Istituti della partecipazione

Art. 7

Diritto alla partecipazione

1. Il Comune favorisce e promuove l'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla determinazione degli indirizzi generali, alla definizione dei programmi, all'attuazione ed alla verifica delle attività inerenti lo sviluppo economico, civile, sociale e culturale della comunità.
2. Il Comune assicura, attraverso le procedure previste dal presente statuto e dal regolamento, le condizioni per instaurare idonee forme di dialogo e di collaborazione tra gli organi di governo, la popolazione, le formazioni sociali, le organizzazioni sindacali e di categoria, gli ordini ed i collegi professionali ed ogni altro ente rappresentativo della società civile.
3. Sono considerati soggetti titolari dei diritti di partecipazione previsti nel presente titolo dello statuto, salvo quanto diversamente disposto in relazione a specifici istituti, i residenti nel comune, tutti coloro che svolgono la

loro prevalente attività di lavoro, studio, servizio nell'ambito del comune, singoli o associati, i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 8

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il comune di Gravina in Puglia, allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita politica ed amministrativa della città, promuove l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Le modalità di elezione, il funzionamento ed i compiti del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite da apposito regolamento.

“Art. 8 bis

Consiglio Comunale delle cittadine e cittadini stranieri ed apolidi

1. Il Comune di Gravina in Puglia, al fine di favorire l'incontro e il dialogo fra portatori di differenti culture, di realizzare la piena integrazione dei cittadini stranieri ed apolidi, di contrastare ogni forma di razzismo e di xenofobia, promuove, altresì, l'elezione del consiglio delle cittadine e cittadini stranieri ed apolidi del Comune di Gravina in Puglia.
2. Le modalità di elezione, il funzionamento ed i compiti del consiglio delle cittadine e cittadini stranieri ed apolidi del Comune di Gravina in Puglia sono stabilite da apposito regolamento”.

Art. 9

Valorizzazione delle associazioni

1. Nel rispetto della reciproca autonomia, il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e gli enti morali, che detengono una effettiva rappresentanza di interessi generali o diffusi ed operano senza scopo di lucro.

2. Il Comune riconosce il valore sociale dei soggetti di cui al comma 1, ne favorisce l'attività e la partecipazione all'amministrazione locale attraverso:
 - a. procedure di consultazione su materie di specifico interesse;
 - b. tempestivo esame delle proposte;
 - c. interventi di sostegno.

3. Nei limiti delle disponibilità finanziarie, il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/90 stabilisce criteri e modalità per l'erogazione alle forme associative di contributi, agevolazioni e risorse.

Art. 10

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove, quali organi di partecipazione al governo della comunità, consulte di associazioni e comitati di gestione sociale.

2. Gli organismi di cui al comma 1, nel rispetto dei diritti di autonoma iniziativa delle associazioni e dei singoli cittadini, sono finalizzati a conferire sistematicità e continuità al rapporto di collaborazione tra la popolazione, le sue formazioni rappresentative e gli organi di governo locale.

Art. 11

Consultazioni

1. Gli organi di governo del Comune promuovono, di loro iniziativa o su richiesta degli organismi di cui all'articolo 10, consultazioni preventive di determinate categorie di popolazione e delle rispettive formazioni associative su programmi, iniziative o proposte che rivestono per le medesime diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione ha lo scopo di conoscere l'orientamento dei soggetti interpellati. Può essere effettuata mediante l'indizione di incontri ed assemblee, la distribuzione di questionari, l'organizzazione di inchieste sociologiche o demoscopiche, lo svolgimento di sondaggi d'opinione.

Art. 12

Istanze e petizioni

1. I residenti, coloro che svolgono la loro prevalente attività di lavoro, studio, servizio nell'ambito del Comune, singoli o associati, i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, i comitati e le associazioni possono rivolgere ai competenti organi comunali secondo le rispettive competenze:
 - a) istanze per richiedere l'emanazione o la revoca di provvedimenti;
 - b) petizioni per attivare iniziative a tutela degli interessi collettivi, sottoscritte da almeno n. 50 presentatori.
2. Le istanze e le petizioni, presentate in forma scritta, sono indirizzate al sindaco il quale - verificatane l'ammissibilità - le trasmette all'organo competente per materia.
3. Le istanze e le petizioni sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione se inerenti alle competenze del sindaco o della giunta comunale; entro sessanta giorni se inerenti alle competenze del consiglio comunale. Le conseguenti determinazioni sono comunicate ai presentatori.

Art. 13

Proposte di iniziativa popolare

1. I residenti elettori, coloro che svolgono la loro prevalente attività di lavoro, studio, servizio nell'ambito del Comune, singoli o associati, i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, i comitati e le associazioni possono rivolgere agli organi comunali, secondo le rispettive competenze, proposte di deliberazione di iniziativa popolare, finalizzate all'adozione di provvedimenti per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno n.250 firmatari, e deve essere indicato il nome, cognome ed indirizzo dei "presentatori". Il sindaco, verificatane l'ammissibilità, le trasmette all'organo competente per materia.

3. La proposta di iniziativa popolare consiste in uno schema di deliberazione, accompagnato da una relazione che ne illustra contenuto e finalità, da presentare all'ufficio protocollo del comune, che ha l'obbligo di rilasciare ricevuta mediante apposizione del timbro di arrivo su una copia del documento presentato.
4. Non possono costituire oggetto di proposta di deliberazione di iniziativa popolare le materie per cui è esclusa la possibilità di proporre referendum.
5. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare sono esaminate dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione. Le conseguenti determinazioni, consistenti in un provvedimento espresso di accoglimento o di reiezione, sono comunicate ai presentatori.

Capo II Referendum

Art. 14 Referendum popolare

1. Il referendum popolare, di carattere consultivo, propositivo o di indirizzo, abrogativo è organizzato allo scopo di consentire ai cittadini di pronunciarsi in merito a programmi, progetti, interventi e specifici provvedimenti inerenti materie di esclusiva competenza comunale. Attraverso il referendum gli aventi diritto al voto esprimono sul tema proposto il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi deliberanti assumano le opportune determinazioni nella piena consapevolezza dell'orientamento prevalente della popolazione.
2. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
3. Le modalità di promozione, ammissione e svolgimento del referendum sono disciplinate dal presente statuto e dalle disposizioni del regolamento di cui al successivo art.17 – 1° comma.

Art. 15

Esclusione dal referendum

1. Non possono costituire oggetto di referendum popolare le materie inerenti:
 - a) contabilità, finanze, tributi e tariffe;
 - b) elezioni;
 - c) nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - d) gestione del personale;
 - e) atti emanati dal sindaco in qualità di ufficiale di governo;
 - f) disposizioni tese a garantire diritti di minoranze.

2. Non possono inoltre costituire oggetto di referendum popolare le norme statutarie.

3. Indipendentemente dall'esito conseguito, il referendum non può essere ripetuto, sul medesimo oggetto, prima che siano decorsi cinque anni.

Art. 16

Promozione del referendum

1. Il referendum popolare a livello comunale può essere indetto:
 - a) su deliberazione del consiglio comunale, approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati;
 - b) su richiesta del 15% (quindici per cento) degli aventi diritto al voto referendario, residenti nel comune.

2. Le deliberazioni e le richieste di cui al comma precedente sono soggette a valutazione di ammissibilità.

3. La valutazione di ammissibilità è effettuata, previa audizione dei promotori, che dovranno essere non inferiori a tre, dall'ufficio per il referendum, composto dal segretario generale, dal difensore civico, se nominato, e da un avvocato indicato dall'ordine degli avvocati della Provincia di Bari tra gli iscritti al patrocinio innanzi alle magistrature superiori.

4. I referendum possono essere dichiarati inammissibili esclusivamente per motivi di legittimità.
5. Entro novanta giorni dalla data della dichiarazione circa l'ammissibilità del referendum, debbono essere depositate presso la segreteria comunale le firme previste al comma 1 lett.b). Entro sessanta giorni, dalla conclusione delle operazioni di accertamento dell'avvenuta raccolta delle firme, il sindaco indice il referendum.

Art. 17

Svolgimento del referendum

1. I termini per la fissazione della data della consultazione, le modalità di informazione degli aventi diritto al voto, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, nonché le altre disposizioni di dettaglio saranno disciplinati da apposito regolamento.
2. Nel rispetto di adeguate garanzie di correttezza ed imparzialità, potranno essere disposte procedure idonee a semplificare ed accelerare lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1.
3. La consultazione referendaria deve riguardare materie di esclusiva competenza locale e non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 18

Esito del referendum

1. Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto.
2. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal sindaco.
3. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il consiglio comunale adotta gli atti conseguenti all'esito della consultazione. Qualora intenda discostarsi dall'orientamento espresso dal corpo elettorale è necessaria

l'adozione di una deliberazione motivata approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.

Capo III

Informazione, trasparenza, accesso ai procedimenti

Art. 19

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Il Comune assicura la trasparenza e facilita il controllo circa l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.
2. Gli atti ufficiali emanati dagli organi collegiali del Comune sono pubblicati all'albo pretorio entro 30 giorni dalla data di adozione. Gli atti immediatamente eseguibili sono pubblicati all'albo entro 5 giorni.
3. Riconoscendo nell'informazione dell'opinione pubblica una condizione indispensabile per lo sviluppo della vita democratica e per l'esercizio dei diritti di partecipazione, il comune favorisce la divulgazione dell'attività dei propri organi ed uffici, delle aziende ed istituzioni da esso dipendenti, sia attivando propri canali di comunicazione, sia garantendo accesso, collaborazione e supporto agli organi di informazione.
4. Per la diffusione delle informazioni relative al funzionamento dei servizi ed all'attivazione di procedure di interesse pubblico, il Comune organizza, servizi e strumenti di informazione destinati ai cittadini ed agli utenti.

Art. 20

Accesso agli atti, strutture e servizi

1. Gli atti del Comune sono pubblici.
2. Il Comune assicura a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. Il regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto di accesso, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e tutela dei dati personali e specifica, in deroga al comma 2, le categorie di documenti esclusi dall'accesso. Stabilisce inoltre i termini per consentire l'accesso differito ai documenti la cui conoscenza in fase istruttoria possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
4. Il diritto di accesso è esercitato mediante richiesta di esame o di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi stabiliti con provvedimento della giunta comunale.
5. Il regolamento stabilisce le modalità per rendere pubbliche e fornire ai soggetti di cui al comma 2 le informazioni concernenti lo stato degli atti e delle procedure, nonché l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano.
6. Al fine di rendere effettiva la partecipazione all'attività amministrativa, il Comune assicura agli enti, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, con i criteri e le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 21

Responsabilità del procedimento

1. Per ciascun tipo di procedimento il Comune determina e rende pubblica l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati, assieme alla notizia dell'avvio del procedimento, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge devono intervenire ed a quelli indirettamente coinvolti, purché individuati o facilmente individuabili.

3. Qualora il numero dei destinatari renda la comunicazione personale impossibile o particolarmente gravosa, gli elementi di cui al comma 2 sono resi noti mediante idonee forme di pubblicità.
4. Le modalità per le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite dal regolamento.

Art. 22

Partecipazione al procedimento

1. In applicazione delle norme stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, il Comune consente la partecipazione al procedimento amministrativo:
 - a) ai soggetti interessati all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive;
 - b) ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché ai rappresentanti di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento.
2. La partecipazione di cui al comma 1 si esplica nell'accesso agli atti del procedimento, nella presentazione di documenti, memorie e proposte, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti; nella possibilità di pervenire ad un accordo al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

Capo IV

Difensore civico

Art. 23

Ruolo del difensore civico

1. Il Comune con il presente statuto istituisce la figura del difensore civico.
2. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'attività del Comune,

delle aziende ed istituzioni dipendenti, nonché dei soggetti pubblici e privati ai quali sia affidata la gestione di servizi pubblici comunali. Estende inoltre la sua funzione nei confronti delle amministrazioni ed uffici pubblici operanti in ambito comunale e disponibili ad assoggettarsi alla sua attività.

3. I requisiti, le modalità di nomina, l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dell'ufficio del difensore civico sono stabiliti dal presente statuto e dal regolamento.

Art. 24

Requisiti

1. Il difensore civico è eletto tra i cittadini residenti del comune di Gravina, da almeno dieci anni, di comprovata integrità, autorevolezza, imparzialità ed indipendenza di giudizio che possiedano i requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale e non rivestano tale carica nel Comune. Sono incompatibili con la carica di difensore civico i parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri provinciali e regionali.
2. Gli aspiranti alla carica devono possedere una competenza tecnico-giuridica e amministrativa idonea all'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti conferite dalla legge al titolare dell'ufficio.
3. Sono incompatibili con la carica di difensore civico coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi all'interno di formazioni politiche, organizzazioni sindacali o associazioni di categoria.

Art. 25

Elezione

1. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal consiglio comunale entro sei mesi dal suo insediamento tra coloro che, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 24, ne abbiano fatto richiesta.

2. Le richieste dei candidati, correlate dal relativo curriculum vitae, saranno presentate secondo le modalità stabilite da apposito avviso pubblico da emanarsi a cura e firma del sindaco.
3. Per la nomina del difensore civico è necessario il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei componenti assegnati al consiglio comunale. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta nella prima votazione, si procederà ad una successiva votazione, da tenersi in una successiva seduta, in cui è sufficiente per l'elezione il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti assegnati al consiglio comunale.
4. Il difensore civico non è immediatamente rieleggibile.

Art. 26

Prerogative e funzioni

1. Il difensore civico, cui spetta una indennità di carica pari a quella corrisposta agli assessori, esercita le sue funzioni con piena indipendenza ed autonomia. Non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune. Egli rimane in carica per un triennio ed esercita le funzioni fino alla nomina del successore.
2. Compete al difensore civico la tutela dei soggetti, delle forme associative e delle persone giuridiche contro ogni atto o comportamento, attivo o omissivo, dell'amministrazione comunale e dei soggetti di cui all'articolo 23, comma 2, che ne ledano o ne mettano in pericolo i legittimi interessi.
3. Spetta al difensore civico segnalare, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi, anche ove non venga lesa direttamente la sfera giuridica di un soggetto pubblico o privato.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il difensore civico segnala ai responsabili delle massime strutture organizzative ed agli organi di governo cui compete la funzione di indirizzo e di controllo gli abusi, le disfunzioni, le carenze o i ritardi riscontrati; sollecita a provvedere all'eliminazione delle irregolarità o dei vizi procedurali entro termini stabiliti; invita le competenti

amministrazioni a promuovere procedimenti disciplinari nei confronti degli inadempienti.

5. Qualora venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti configurabili come reati, il difensore civico inoltra rapporto all'autorità giudiziaria.
6. Il difensore civico esercita, nelle materie stabilite dalla legge, il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della giunta e del consiglio comunale, qualora un quarto dei consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata. La richiesta, inoltrata entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'atto all'albo pretorio, deve indicare esplicitamente i vizi di legittimità e le norme violate. Se ritiene che la deliberazione sia illegittima, il difensore civico ne dà comunicazione, entro quindici giorni, al sindaco ed invita l'organo deliberante ad eliminare i vizi riscontrati. Se l'organo deliberante non ritiene di modificare l'atto, lo sottopone alla conferma da parte del consiglio comunale. La deliberazione acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
7. Sono esclusi dalla competenza del difensore civico:
 - a) gli atti ed i procedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria;
 - b) i provvedimenti ed i comportamenti oggetto di procedimento penale, anche se il giudizio pende in fase istruttoria.

Art. 27

Decadenza e revoca

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne avrebbe impedito la nomina. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

2. Il difensore civico, su proposta di almeno un quinto dei componenti il Consiglio comunale, può essere revocato dal suo incarico, prima della scadenza del mandato, solo per gravi violazioni di legge. La proposta di revoca si ritiene accolta ove riporti il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti il consiglio comunale in prima votazione. Ove tale maggioranza non sia conseguita, in successiva seduta si procede a nuova votazione e, in tal caso, la proposta si ritiene accolta con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio Comunale.

Art. 28

Rapporti con il consiglio comunale

1. Il difensore civico presenta al consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le irregolarità riscontrate e formulando proposte tese a migliorare l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.
2. La relazione viene resa pubblica e discussa dal consiglio comunale. Il sindaco provvede ad inoltrarla alle altre amministrazioni ed uffici pubblici nei confronti dei quali il difensore civico ha esercitato la propria attività.

TITOLO III ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I Consiglio Comunale

Art. 29

Il consiglio comunale

1. Il consiglio comunale rappresenta la comunità locale. Definisce l'indirizzo politico ed amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione. Esercita le funzioni di propria competenza, conferitegli dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente statuto.

Art. 30

Competenze del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale ha competenza esclusiva nei seguenti atti fondamentali:
 - a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle medesime materie;
 - c) le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote: la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera

esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta comunale, del segretario o di altri funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

n) le nomine ad esso espressamente riservate dalla legge;

o) l'elezione del difensore civico;

p) l'elezione del presidente del consiglio e dei vice presidenti;

la promozione dei referendum;

la definizione, l'adeguamento e la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche dell'amministrazione.

2. Le deliberazioni sulle materie elencate al comma 1 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, ad eccezione di quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che il consiglio comunale deve ratificare nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.
3. Nell'esercizio della funzione di indirizzo, entro due mesi dall'insediamento il consiglio esamina ed approva a maggioranza dei componenti il programma proposto dal sindaco, sentita la giunta. In tale sede il consiglio partecipa alla definizione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Il consiglio comunale partecipa all'adeguamento e alla verifica periodica delle linee programmatiche. Vigila sulla applicazione, da parte degli altri organi comunali, degli indirizzi generali, dei piani settoriali e dei programmi deliberati. A questo scopo la giunta comunale riferisce periodicamente al consiglio sulla propria attività, sul funzionamento degli uffici e dei servizi, sullo stato di realizzazione del programma generale dell'amministrazione e dei programmi settoriali deliberati. Il regolamento del consiglio stabilisce le modalità e procedure per l'esercizio del potere di controllo politico-amministrativo.
5. Nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo il consiglio comunale si avvale della collaborazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 31

Composizione

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e dal numero di consiglieri previsto dalla legge.

Art. 32

Pubblicità delle spese elettorali

1. I candidati alla carica di sindaco ed i presentatori delle liste per l'elezione del consiglio comunale devono presentare, con le modalità stabilite dal regolamento, un bilancio preventivo di spesa all'atto del deposito ed un rendiconto delle spese sostenute entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale.
2. I documenti di cui al comma 1 sono resi noti mediante pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 33

Insedimento del consiglio

1. La prima adunanza del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si svolge entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nel corso della seduta di insediamento il consiglio procede ai seguenti adempimenti:
 - a) convalida degli eletti;
 - b) eventuale surrogazione dei consiglieri cessati dalla carica a seguito della nomina ad assessore;
 - c) giuramento del sindaco;
 - d) elezione del presidente e dei vice presidenti del consiglio comunale, a

- norma dell'articolo 44;
 - e) comunicazione da parte del sindaco delle nomine concernenti le cariche di vice sindaco e di assessore;
 - f) nomina della Commissione elettorale comunale;
3. La seduta di insediamento è presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del presidente di cui al comma 2 lettera d).
4. Gli atti deliberati dal consiglio in esecuzione degli adempimenti previsti al comma 2 sono immediatamente eseguibili.

Art. 34

Durata in carica

1. Il mandato del consiglio comunale è stabilito dalla legge.
2. Il consiglio comunale rimane in carica sino alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 35

Scioglimento del consiglio

1. Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno:
- a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
 - b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 - 1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco;
 - 2) dimissioni del sindaco;
 - 3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non

- computando a tal fine il sindaco;
- 4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;
- c) quando non sia approvato entro i termini il bilancio.
2. Il consiglio comunale è altresì sciolto a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'articolo 38.
3. La legge stabilisce le modalità, i termini e le procedure per lo scioglimento del consiglio, gli eventuali provvedimenti di sospensione o rimozione dei consiglieri e di nomina di un commissario, il rinnovo degli organi.

Art. 36

Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune, senza vincolo di mandato.
2. La posizione giuridica del consigliere è regolata dalla legge.
3. Il consigliere entra in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, contestualmente all'adozione della relativa deliberazione consiliare.
4. Le cause e le modalità per la cessazione dalla carica di consigliere sono stabilite dalla legge.
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al presidente del consiglio comunale in forma scritta ed immediatamente assunte al protocollo. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate votazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni.
6. Le cause di decadenza del consigliere comunale sono regolate dalla legge e dal presente statuto. La decadenza dalla carica di consigliere per la mancata

partecipazione alle sedute è dichiarata dal consiglio a seguito di assenza ingiustificata del consigliere a tre adunanze consecutive. L'avvio del procedimento di dichiarazione della decadenza è comunicato all'interessato dal presidente del consiglio, assieme all'invito a far valere di fronte al consiglio le eventuali cause giustificative.

7. La temporanea sostituzione di un consigliere sospeso dalla carica è regolata dalla legge.

Art. 37

Prerogative dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Il regolamento disciplina l'esercizio delle prerogative ed i termini entro i quali la giunta comunale ed il sindaco sono tenuti a rispondere.
2. I consiglieri hanno diritto di prendere conoscenza ed ottenere tempestivamente dagli uffici comunali, dalle aziende ed istituzioni del Comune - con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale - tutte le informazioni e la documentazione in loro possesso (compresa la copia degli atti), utili all'espletamento del mandato, fatte salve le limitazioni previste dalla legge. In ordine alle informazioni, documenti ed atti ottenuti, i consiglieri sono tenuti al segreto ed alla riservatezza nei casi specificamente previsti dalla legge, al divieto di divulgazione nei casi previsti da norme vigenti.
3. E' attribuito ai consiglieri diritto di iniziativa e di proposta, anche emendativa, su tutte le materie di competenza del consiglio comunale. Ai consiglieri sono riconosciute altresì le prerogative di cui all'art.74.
4. Per l'esercizio delle proprie prerogative, ogni consigliere ha diritto di accesso agli uffici del Comune e delle aziende ed istituzioni dipendenti. Ha inoltre diritto di usufruire, per l'espletamento delle proprie funzioni, delle attrezzature assegnate ai gruppi consiliari.

5. Su richiesta di un quinto dei componenti assegnati il presidente è tenuto a riunire il consiglio comunale entro un termine non superiore a venti giorni, e ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
6. Su richiesta scritta e motivata di un quarto dei componenti assegnati sono sottoposte a controllo preventivo di legittimità della competente Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo ovvero, se istituito, del difensore civico, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio e nei limiti delle illegittimità denunciate, le deliberazioni di competenza della giunta comunale inerenti le seguenti materie:

appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
7. L'esecuzione delle richieste di cui al comma 6 è affidata alla segreteria generale.
8. Su richiesta sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati può essere proposta al consiglio comunale, con le modalità stabilite dall'articolo 38, la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e della giunta.

Art. 38

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli organi proponenti.
2. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco. Viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La seduta si svolge in forma pubblica. La votazione è effettuata per appello nominale.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione del sindaco e della giunta, lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario a norma di legge.

Art. 39

Trasparenza dell'operato degli eletti e dei nominati - Rimborso spese legali

1. Nel rispetto del principio della trasparenza amministrativa e del diritto degli elettori di controllare l'operato degli eletti, i componenti del consiglio comunale e della giunta rendono pubblica la propria situazione patrimoniale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso alle persone nominate in rappresentanza del Comune.
3. Il regolamento disciplina le modalità ed i termini per la fornitura delle informazioni di cui al comma 1, il loro deposito presso il Comune e le forme di pubblicizzazione, nonché le sanzioni a carico degli inadempienti.
4. Il Comune rimborsa le spese legali sostenute dagli amministratori e dai componenti delle commissioni a qualunque titolo costituite che agiscono in nome e per conto dell'Ente. Si applicano le norme che regolano la tutela processuale dei dipendenti.

Art. 40

Esimenti alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità

1. Ferme le altre cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge, non costituiscono causa di ineleggibilità o incompatibilità le cariche o le funzioni attribuite ad assessori e componenti del consiglio comunale in ragione del loro mandato, secondo quanto stabilito dall'art.89, co.4°, e dall'art.94, co. 5°, del presente statuto.
2. Non costituiscono, altresì, cause di ineleggibilità o incompatibilità le cariche o le funzioni che vengano conferite, in ragione del loro mandato e per

conseguire forme più pregnanti di collaborazione, ad assessori e componenti del consiglio comunale nominati a far parte di consigli di amministrazione di enti o aziende soggetti a vigilanza da parte del Comune o che dallo stesso ricevano, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10% del totale delle entrate.

Art. 41

Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano il consigliere che ha riportato in sede di elezione la maggior cifra individuale, risultante dalla somma dei voti di lista e dei voti individuali di preferenza, con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.
2. Sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo dei vice presidenti.

Art.42

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, secondo le modalità previste dal regolamento, dandone comunicazione al presidente del consiglio. La costituzione di gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun consigliere e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato.
2. I gruppi consiliari possono essere costituiti dal numero minimo di un componente se originati, nella denominazione e nella composizione, da una lista elettorale, o se formati da candidati alla carica di sindaco risultati non eletti.
3. I gruppi consiliari devono essere costituiti dal numero minimo di due componenti se originati da diversa collocazione politica dei consiglieri rispetto alle liste elettorali, o da variazioni interne ai gruppi intervenute nel corso del mandato.

4. I consiglieri che non raggiungono la soglia minima per la costituzione di un gruppo entrano a far parte di un unico gruppo misto.
5. Ai gruppi consiliari sono fornite sedi, strutture ed attrezzature di supporto, anche di uso promiscuo, idonee a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.
6. Ai gruppi consiliari è garantito inoltre il supporto giuridico-tecnico-amministrativo necessario all'espletamento dei diritti scaturenti dall'esercizio del mandato. I gruppi consiliari possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori e degli amministratori di istituzioni, aziende e società.
7. Ai capigruppo consiliari sono trasmesse, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni della giunta comunale per l'attivazione dell'eventuale controllo previsto dall'art.37, comma 6, le ordinanze del sindaco e le determinazioni dirigenziali. Tali atti saranno comunicati in elenco e messi a disposizione dei capigruppo e dei componenti del gruppo misto nelle sedi assegnate non appena sarà realizzata la rete telematica.

Art. 43

Presidenza del consiglio

1. Il presidente rappresenta il consiglio comunale, lo convoca e ne dirige i lavori e l'attività.
2. In particolare, secondo le disposizioni del regolamento, il presidente:
 - a) stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze;
 - b) adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'organo;
 - c) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri, nonché la funzione delle minoranze;
 - d) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi e ai consiglieri circa le questioni sottoposte al consiglio;

- e) cura la costituzione, vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari e può partecipare alle sedute delle medesime;
 - f) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo e l'ufficio di presidenza;
 - g) garantisce il rispetto dello statuto e delle norme del regolamento;
 - h) esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto, dal regolamento e dalle altre norme vigenti.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente è sostituito da uno dei due vice presidenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
4. Il presidente non può ricoprire la carica di capogruppo, salvo che appartenga ad un gruppo con unico componente.

Art. 44

Elezione del presidente e dei vice presidenti

1. Il presidente del consiglio è eletto tra i consiglieri nel corso della prima adunanza, a scrutinio segreto. In prima votazione risulta eletto il candidato che raccoglie i voti di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Comunale. In seconda votazione viene eletto il candidato che raccoglie i voti della maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale.
2. Con votazione successiva, a scrutinio segreto, il consiglio elegge tra i suoi componenti due vice presidenti. Ogni consigliere può esprimere un solo voto. Risultano eletti i due consiglieri che riportano il maggior numero di voti.
3. Il Presidente ed i vice presidenti, su proposta motivata di un quinto dei componenti il consiglio comunale, possono essere revocati con voto palese. La proposta di revoca si ritiene accolta ove riporti il voto favorevole dei due terzi dei componenti il consiglio comunale in prima votazione. Ove la proposta non riporti tale maggioranza, nella medesima seduta si procede a nuova votazione e la stessa si ritiene accolta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

Art. 45

Ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio e dai due vice presidenti.
2. L'ufficio di presidenza coadiuva il presidente del consiglio, che ne consulta i componenti ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Art. 46

Autonomia organizzativa e funzionale del consiglio

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il consiglio dispone di una sede autonoma ed autosufficiente, nonché di proprie risorse finanziarie e tecniche idonee ad assicurarne il funzionamento.
3. Il regolamento determina la dotazione di sedi, personale, attrezzature, risorse tecniche e finanziarie stabilmente assegnate all'attività del consiglio, individua autonome modalità di gestione delle medesime, stabilisce l'ordinamento degli uffici attraverso i quali si articola il funzionamento dell'organo, l'attività dei suoi componenti e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
4. I consiglieri comunali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni il cui ammontare non può superare mensilmente l'importo pari ad un terzo dell'indennità di carica del sindaco. A richiesta, i consiglieri possono optare per la trasformazione del gettone in indennità di funzione. Il regime dell'indennità di funzione, disciplinato dal regolamento, deve prevedere l'applicazione di detrazioni nei casi di non giustificata assenza nelle sedute degli organi collegiali.

Art. 47

Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale. E' costituita dal presidente del consiglio, dai componenti dell'ufficio di presidenza e dai capigruppo. Ai lavori della conferenza partecipano il sindaco o un assessore da lui delegato.
2. La conferenza dei capigruppo ha carattere consultivo. Coadiuvata il presidente nelle decisioni relative alla definizione del calendario ed allo svolgimento dei lavori del consiglio comunale. Le specifiche attribuzioni e le modalità di funzionamento sono stabilite dal regolamento del consiglio. Le eventuali decisioni vengono deliberate a maggioranza.
3. La conferenza dei capigruppo è equiparata ad ogni effetto di legge alle commissioni consiliari.

Art. 48

Convocazione del consiglio

1. Il consiglio comunale è convocato dal presidente, cui compete la determinazione della data dell'adunanza e la compilazione dell'ordine del giorno. La periodicità delle sedute è programmata secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio.
2. Un quinto dei componenti assegnati al consiglio, il sindaco o la giunta comunale possono chiedere al presidente la convocazione del consiglio comunale con inserimento all'ordine del giorno degli argomenti richiesti. In tali casi la seduta deve aver luogo entro venti giorni dalla data di formalizzazione della richiesta.
3. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, è pubblicato all'albo pretorio e consegnato al domicilio di ogni consigliere almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve indicare anche la data di seconda convocazione dell'adunanza. In caso di urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore.

4. All'ordine del giorno possono essere iscritti, in caso di urgenza, argomenti aggiuntivi. La consegna dell'elenco di questi ultimi deve avvenire almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Art. 49

Validità delle sedute e delle deliberazioni. Quorum strutturale e funzionale.

1. Le sedute del Consiglio Comunale in prima convocazione sono valide con la presenza della metà dei componenti il consiglio comunale, con arrotondamento all'unità superiore.
2. Le sedute del Consiglio Comunale in seconda convocazione sono valide con la presenza di un terzo dei componenti il consiglio comunale, con arrotondamento all'unità superiore.
3. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e le schede bianche e nulle nelle votazioni a scrutinio segreto.
4. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
5. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diversa disposizione di legge, di Statuto o di regolamento, la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.
6. Nelle ipotesi in cui sia prevista, in enti o organismi esterni, la rappresentanza della maggioranza e della minoranza consiliare, al fine di evitare reciproche interferenze nel voto, si procede con votazione separata tra i consiglieri eletti nella lista o nelle liste risultate maggioranza nella consultazione elettorale e tra quelli eletti nella lista o nelle liste risultate minoranza nella consultazione stessa.

Art. 50

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta riservata.
3. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale, il consiglio comunale può essere convocato - relativamente alla discussione su tali argomenti - in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola.

Art. 51

Votazioni

1. Le votazioni sulle deliberazioni del consiglio comunale si svolgono in forma palese, salvo i casi stabiliti dal regolamento.

Art. 52

Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale istituisce commissioni consiliari ordinarie permanenti, secondo le norme del regolamento che ne definisce le competenze.
2. Il Consiglio Comunale può istituire una o più commissioni con funzioni di controllo e garanzia; queste sono presiedute da un consigliere di opposizione.
3. Il consiglio comunale può inoltre istituire:
 - a) commissioni speciali per tempo limitato e per oggetti determinati;
 - b) commissioni d'inchiesta su eventi e materie specifiche, per le quali si manifesti l'esigenza di una relazione al consiglio, in tempi determinati e ad oggetto specifico.
4. Le commissioni d'inchiesta sono istituite dal consiglio se lo richiedono almeno 16 consiglieri, con proposta motivata alla presidenza del consiglio. Riferiscono al consiglio sotto forma di relazione finale.

5. Le commissioni consiliari ordinarie sono composte da consiglieri in relazione all'entità numerica dei gruppi ed hanno un ufficio di presidenza, formato secondo le disposizioni del regolamento.
6. Le commissioni speciali possono avvalersi, anche in modo permanente, di consulenti e tecnici, ammessi a prendere parte ai lavori senza diritto di voto.

Art. 53

Commissioni consiliari ordinarie

1. Le commissioni consiliari ordinarie svolgono le seguenti funzioni:
 - a) esaminano gli argomenti da sottoporre a deliberazione consiliare ed esprimono su di essi motivato parere preventivo;
 - b) nel quadro della funzione di indirizzo possono assumere iniziative propositive, quale la richiesta di iscrizione di argomenti all'ordine del giorno del consiglio;
 - c) possono procedere ad audizioni o consultazioni di soggetti, uffici, organismi, enti o associazioni.
2. Alle commissioni consiliari ordinarie non è attribuito potere deliberante.

Art. 54

Poteri delle commissioni

1. Nell'ambito delle materie di propria competenza le commissioni consiliari hanno diritto di ottenere dalla giunta comunale, dagli uffici comunali, dalle aziende ed istituzioni del Comune, informazioni, documenti e copia di atti idonei allo svolgimento delle loro funzioni.
2. Le commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e dei membri della giunta, nonché dei dirigenti e dei funzionari responsabili degli uffici, delle aziende ed istituzioni del Comune.

3. I dirigenti ed i funzionari responsabili degli uffici comunali, delle aziende ed istituzioni del Comune, hanno l'obbligo di fornire alle commissioni tutte le informazioni, i documenti e gli atti in loro possesso. I commissari sono tenuti all'osservanza della riservatezza o del segreto circa le informazioni raccolte nell'esercizio della loro funzione, qualora le medesime abbiano carattere riservato o debbano rimanere segrete ai fini della funzionalità dell'indagine.

Art. 55

Commissioni tecniche

1. Gli organi comunali competenti istituiscono le commissioni tecniche previste da norme legislative, statutarie o regolamentari, nonché dall'ordinamento comunale.
2. La composizione, le modalità di nomina, le competenze delle commissioni tecniche si uniformano alle disposizioni dettate dalle leggi, dalle norme statutarie, dai regolamenti e dalle deliberazioni istitutive.

Art. 56

Regolamento del consiglio comunale

4. La disciplina di dettaglio relativa all'organizzazione ed al funzionamento del consiglio comunale e delle sue articolazioni è contenuta nel regolamento del consiglio comunale, approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.

Capo II

Giunta Comunale

Art. 57

La giunta comunale

1. La giunta comunale è l'organo esecutivo collegiale che collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune. Esercita le funzioni conferitele dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 58

Composizione della giunta

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a otto. Uno degli assessori assume, su nomina del sindaco, la carica di vicesindaco, a norma dell'articolo 72.
2. Possono essere nominati alla carica di assessore cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere previsti dalla legge.
3. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale. L'assunzione della medesima comporta la cessazione dalla carica di consigliere eventualmente ricoperta. La surrogazione è effettuata dal consiglio comunale nel corso della prima seduta successiva all'accettazione della nomina.
4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del sindaco.
5. I componenti della giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
6. Gli assessori prendono parte alle riunioni del consiglio comunale. Non hanno diritto di voto e non concorrono alla determinazione dei quorum necessari per la validità delle sedute e delle deliberazioni. Essi possono presentare proposte della giunta o relazionare su materie per le quali sono stati delegati e partecipare alla relativa discussione.

Art. 59

Nomina della giunta

1. Il vice sindaco e gli assessori componenti la giunta comunale sono nominati dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. La nomina è comunicata dal sindaco al consiglio comunale nella seduta di insediamento.

Art. 60

Assessore anziano

1. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, il sindaco assente o impedito è sostituito dall'assessore anziano.
2. La qualifica di assessore anziano è assunta dal primo degli assessori, secondo l'ordine stabilito dal sindaco nell'atto di nomina.

Art. 61

Durata in carica

1. La giunta comunale rimane in carica fino alla proclamazione dell'eletto alla carica di sindaco.

Art. 62

Cessazione dalla carica di assessore

1. L'assessore cessa singolarmente dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione o decesso.
2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più assessori, il sindaco provvede alla loro sostituzione entro venti giorni e comunica le nuove nomine al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.

Art. 63

Revoca degli assessori

1. L'assessore può essere revocato dal sindaco con provvedimento motivato.
2. La revoca è comunicata dal sindaco al consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva.
3. In caso di revoca di uno o più assessori il sindaco provvede alla loro sostituzione entro venti giorni e comunica le nuove nomine al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.

Art. 64

Decadenza della giunta

1. La giunta comunale decade:
 - a) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, a norma dell'articolo 69;
 - b) a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'articolo 38;
 - c) qualora si proceda allo scioglimento del consiglio per le cause previste dall'articolo 35, comma 1.

Art. 65

Funzionamento della giunta

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e nell'amministrazione del Comune. Opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Le sedute sono convocate dal sindaco, che stabilisce gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno. Su invito del sindaco possono prendere parte

alle sedute, per l'esame di affari delegati di cui al successivo art. 74, consiglieri comunali nonché, con funzioni di consulenza sugli argomenti da trattare, dirigenti, funzionari e esperti.

3. L'attività è diretta e coordinata dal sindaco, che assicura l'unitarietà degli indirizzi generali di governo e la collegiale responsabilità delle decisioni adottate.
4. Ferme restando le competenze dell'organo collegiale, agli assessori può essere delegata dal sindaco, in forma permanente o temporanea, la sovrintendenza su singoli affari o su materie omogenee e la facoltà di emanare atti con rilevanza esterna, per l'attuazione degli indirizzi di governo dell'amministrazione. Le avvenute attribuzioni sono comunicate al consiglio comunale.
5. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche. Esse sono valide con la presenza della metà dei componenti nel caso di giunta con un numero di componenti pari; sono valide con la presenza della metà più uno, nel caso di un numero di componenti dispari. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del sindaco o, in sua assenza, quello del presidente della seduta.

Art. 66

Competenze della giunta

1. La giunta comunale compie tutti gli atti rientranti tra le funzioni degli organi di governo non riservati al consiglio comunale o attribuiti – dalla legge o dal presente statuto – alla competenza del sindaco, del direttore generale, del segretario o dei dirigenti.
2. In particolare nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) Adotta le proposte di deliberazioni da sottoporre al consiglio comunale nelle materie ad esso riservate, ivi compresi i regolamenti;

- b) Adotta la proposta di bilancio annuale e pluriennale, della relazione previsionale e programmatica, del programma triennale e dell'elenco annuale delle opere pubbliche, degli atti collegati al bilancio;
- c) Adotta le variazioni urgenti al bilancio di previsione da sottoporre a ratifica consiliare;
- d) Approva il piano esecutivo di gestione (PEG) e le sue variazioni, i singoli atti di indirizzo gestionale coerenti con le indicazioni del consiglio comunale, con i quali vengono assegnati obiettivi, risorse umane e strumentali ai responsabili delle diverse strutture organizzative;
- e) Approva le relazioni periodiche sulla propria attività, sul funzionamento degli uffici e dei servizi, sullo stato di avanzamento dei programmi e dei progetti da presentare al consiglio comunale, ai sensi dell'art.30 del presente statuto;
- f) Approva la relazione annuale al consiglio comunale in occasione del conto consuntivo;
- g) Determina le tariffe relative ai servizi, i canoni, le aliquote dei tributi;
- h) Approva il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in coerenza con i criteri generali adottati dal consiglio comunale;
- i) Approva la dotazione organica dell'ente e il piano delle assunzioni, sia triennale che annuale. Il piano occupazionale dovrà contenere gli indirizzi operativi cui dovrà attenersi il servizio competente per le assunzioni di personale;
- j) Autorizza la stipula dei contratti decentrati integrativi;
- k) Nomina i componenti del nucleo di valutazione;
- l) Determina, di concerto con il nucleo di valutazione, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
- m) Adotta l'atto di indirizzo per la nomina del direttore generale;
- n) Adotta la deliberazione propedeutica al provvedimento sindacale di revoca del segretario generale;
- o) Nomina i tecnici chiamati a progettare, dirigere e collaudare opere e lavori pubblici, quando essa ha carattere fiduciario e non abbisogna di procedure concorsuali di evidenza pubblica;
- p) Approva i progetti preliminari conformi al P.R.G., i progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche, le loro varianti nei casi previsti dalla legge e prende atto delle risultanze dei collaudi;

- q) Approva gli atti di disposizione del patrimonio comunale, quando non vi sono prescrizioni o indicazioni specifiche nel PEG;
- r) Accetta o rinuncia a eredità, legati e donazioni;
- s) Determina i criteri per l'erogazione di sussidi, contributi, finanziamenti per scopi sociali, culturali, sportivi e delibera la concessione di sussidi, contributi e finanziamenti per i medesimi scopi quando essi hanno carattere straordinario e non vi sono indicazioni specifiche nel PEG;
- t) Concede il patrocinio del comune a manifestazioni organizzate da terzi;
- u) Approva il programma di manifestazioni, mostre, spettacoli quando non vi sono indicazioni specifiche nel PEG;
- v) Delibera in materia di toponomastica e classificazione di strade;
- w) Delibera, in funzione di organo di governo, negli altri casi indicati dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

Capo III

Sindaco

Art. 67

Il sindaco

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, sovrintende allo svolgimento della sua attività garantendone la conformità con le linee programmatiche, svolge le funzioni di ufficiale di governo attribuitegli dalla legge.
2. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 68

Elezione e durata in carica

1. Il sindaco viene eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale, del quale fa parte, secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Assume la pienezza delle funzioni con la proclamazione degli eletti. Presta giuramento davanti al Consiglio Comunale pronunciando la seguente formula “Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l’ordinamento comunale e di agire per il bene di tutti i cittadini”.
3. Resta in carica fino all'assunzione delle funzioni da parte del nuovo sindaco.

Art. 69

Cessazione dalla carica

1. Il sindaco cessa dalla carica a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.
2. Il sindaco cessa dalla carica per dimissioni che diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.
3. Nei casi previsti dal comma 1 la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. I due organi rimangono tuttavia in carica fino all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio. Fino a tale termine le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco, a norma dell'articolo 72.
4. La decadenza del sindaco è inoltre determinata:
 - a) dallo scioglimento del consiglio comunale per le cause previste dall'articolo 35, comma 1;
 - b) dall'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'articolo 38.

Art. 70

Competenze del sindaco

1. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

2. In particolare il sindaco:
 - a) esercita la rappresentanza generale e politico-istituzionale del Comune nonché la rappresentanza legale dell'Ente; promuove e resiste alle liti con il potere di conciliare, rinunciare, transigere e conferire la procura alle liti, sentiti facoltativamente la giunta, qualora si verta in materia di atti di governo, e il dirigente competente, quando si verta in materia di atti di gestione;
 - b) provvede alla nomina del vicesindaco e degli altri componenti la giunta comunale, dandone comunicazione al consiglio nel corso della seduta di insediamento, a norma dell'articolo 59;
 - c) provvede alla revoca dei componenti della giunta;
 - d) provvede alla sostituzione dei componenti della giunta in caso di cessazione o di revoca, dandone comunicazione al consiglio nel corso della seduta immediatamente successiva, a norma degli articoli 62 e 63;
 - e) propone al consiglio comunale, entro due mesi dall'insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
 - f) convoca e presiede la giunta comunale, assicurandone l'unità di indirizzo e dirigendone l'attività secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 65;
 - g) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle sedute della giunta;
 - h) può chiedere al presidente del consiglio comunale la convocazione dell'organo e l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti determinati, a norma dell'articolo 48;
 - i) indice i referendum comunali e ne proclama l'esito;
 - j) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;

- k) impartisce direttive al segretario generale per l'esercizio delle sue funzioni;
- l) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, compreso l'incarico di direttore generale, con il potere – per questi atti – di impegnare la spesa, con il concerto del responsabile della ragioneria;
- m) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- n) provvede, a norma dell'articolo 73, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune, dandone successiva comunicazione al consiglio;
- o) promuove ed approva, dandone informazione al consiglio, gli accordi di programma per l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di diversi soggetti pubblici.

Art. 71

Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

1. In qualità di ufficiale di governo, il sindaco sovrintende allo svolgimento delle seguenti funzioni attribuitegli per legge:
 - a) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione; adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) emanazione degli atti (attribuiti anche dai regolamenti) in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità, di igiene pubblica e tutela ambientale;
 - c) svolgimento dei compiti affidatigli in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - d) vigilanza e trasmissione di informazioni al prefetto su tutto quanto possa inerire la sicurezza e l'ordine pubblico.

2. Quale ufficiale di governo, il sindaco adotta - con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico - provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Se l'ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

3. Nei casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

Art. 72

Vicesindaco

1. La carica di vicesindaco è attribuita dal sindaco ad un componente della giunta, secondo le modalità stabilite dagli articoli 58 e 59.

2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi di legge.

3. Il vicesindaco svolge le funzioni del sindaco, fino alla proclamazione del nuovo sindaco, in caso di decadenza della giunta e scioglimento del consiglio determinati da impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco.

4. In caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione del vicesindaco, le sue funzioni sostitutive sono svolte dall'assessore anziano.

Art. 73

Nomina e designazione di rappresentanti

1. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente mandato, il sindaco provvede - sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio e nel rispetto delle incompatibilità previste dagli articoli 40 e 58 comma 4 - alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società dipendenti, controllate o partecipate dal Comune, dandone successiva comunicazione al consiglio.
2. I soggetti nominati o designati ai sensi del comma 1 rendono pubblica la propria situazione patrimoniale, ai sensi dell'articolo 39.

Art. 74

Delega delle funzioni

1. Fermo il disposto dell'art.65 – 4° comma – del presente statuto, il sindaco può delegare a consiglieri lo svolgimento di singoli affari.
2. Lo svolgimento delle funzioni previste nell'art.71 – 1° comma – può essere delegato, previa comunicazione al Prefetto, a consiglieri, al segretario, a dipendenti comunali.

TITOLO IV

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Capo unico

Struttura organizzativa

Art. 75

Ordinamento della struttura

1. Il Comune ordina la propria struttura organizzativa conformemente a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, efficienza ed efficacia.

L'attività del personale si uniforma, ai vari livelli, a principi di autonomia, professionalità e responsabilità. I responsabili degli uffici e dei servizi assicurano la legittimità, l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

2. L'attività dell'ente è improntata al principio della separazione dell'attività di indirizzo e controllo dall'attività di gestione e al principio dell'economicità degli atti, per cui anche gli organi di governo possono assumere impegni di spesa conseguenti a decisioni di loro competenza, là dove l'atto di assunzione dell'impegno da parte del dirigente sarebbe un mero atto esecutivo.
3. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti.
4. L'ordinamento della struttura organizzativa risponde ad uno schema flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi stabiliti dagli organi di governo ed alla crescita delle esigenze della comunità, nonché di adeguarsi in modo dinamico allo sviluppo delle risorse tecnologiche e alla razionalizzazione delle procedure.
5. Nell'ambito delle norme dettate dalla legge e dai vigenti contratti di lavoro, il Comune favorisce la mobilità del personale, all'interno della propria struttura e tra gli enti della pubblica amministrazione, in risposta ad esigenze funzionali interne o a richieste individuali dei dipendenti.
- 6.

Art. 76

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione del personale è disciplinata da apposito regolamento che, oltre ai principi sopra esposti, deve uniformarsi ai seguenti principi generali:

- a) la gestione programmata dell'attività funzionale agli obiettivi fissati dall'amministrazione è monitorata da sistemi di controllo e verifica dei risultati;
- b) lo sviluppo di un'efficace sistema informativo, atto a garantire il coordinamento e l'integrazione delle attività;
- c) la trasparenza dell'azione amministrativa anche attraverso l'istituzione dell'ufficio relazioni con il pubblico;
- d) l'armonizzazione degli orari di apertura degli uffici e dei servizi con le esigenze dell'utenza;
- e) la professionalità e la responsabilità di tutto il personale per cui le decisioni tecnico-operative e l'assunzione di eventuali provvedimenti amministrativi vengano assunte anche dai funzionari;
- f) la flessibilità nell'organizzazione degli uffici e dei servizi e nella gestione delle risorse umane;
- g) il principio di temporaneità e revocabilità degli incarichi di direzione, di attribuzione di responsabilità di strutture organizzative e di titolarità di posizioni organizzative;
- h) il principio che l'inquadramento nelle categorie professionali conferisce la titolarità del rapporto di lavoro ma non la titolarità di una specifica posizione nella struttura organizzativa né l'affidamento di responsabilità su unità organizzative e la collocazione in posizione gerarchicamente sovraordinata ad altri operatori.

Art. 77

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'ente è ripartita in Direzioni, Settori, Servizi e unità operative o articolazioni corrispondenti.
2. L'articolazione della struttura in ulteriori livelli spetta ai responsabili delle strutture organizzative di massima dimensione nell'ambito del proprio potere di autorganizzazione.

Art. 78

Il Segretario Generale

1. Il segretario generale è dipendente da specifica agenzia ed è iscritto in apposito albo nazionale.
2. Lo stato giuridico del segretario generale è regolato dalla legge.
3. Il sindaco nomina il segretario generale scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito albo nazionale.
4. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali è confermato il segretario in carica.
5. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che ha effettuato la nomina.
6. Il segretario generale può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta, per grave violazione del dovere di ufficio.
7. Il segretario generale:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi allo statuto ed ai regolamenti;
 - b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - c) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto e dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.

8. Il segretario generale dipende funzionalmente dal sindaco.

9. Il sindaco nomina, con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, un vice segretario generale, il quale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di necessità.

Art. 79

Il direttore generale

1. Il sindaco può nominare il direttore generale, previa deliberazione della giunta comunale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.

2. I requisiti e le modalità di nomina del direttore generale sono disciplinati dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco.

4. Il direttore generale è revocato dal sindaco, previa deliberazione della giunta.

5. Il direttore generale:
 - a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal sindaco;
 - b) sovrintende alla gestione del Comune, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza, secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici.
 - c) predispone il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione previsti dalla legge sull'ordinamento finanziario degli enti locali;

d) garantisce l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

6. Al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti del comune, ad eccezione del segretario generale.

Art. 80

Dirigenza

1. La dirigenza comunale è formata dal personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali previste dai vigenti contratti di lavoro.
2. La qualifica di dirigente non comporta automaticamente la direzione di una articolazione della struttura dell'ente, essendo questa funzione attribuita con incarico a tempo determinato.
3. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi stabilisce le modalità per il conferimento, la valutazione, il rinnovo e la revoca degli incarichi di direzione, in conformità ai principi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.
4. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.
5. Il mancato rinnovo o la revoca degli incarichi di direzione non comportano la perdita della qualifica di dirigente.

Art. 81

Competenze dei dirigenti

1. I dirigenti provvedono alla direzione, alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa ed al controllo delle strutture di cui sono responsabili. Agli organi di governo competono la definizione degli indirizzi, la valutazione ed il controllo sul conseguimento degli obiettivi, l'attuazione dei programmi, la correttezza amministrativa, l'efficienza e l'efficacia della gestione.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni i dirigenti emettono provvedimenti, dotati di rilevanza esterna. Ai dirigenti compete la cura dell'esecuzione dei propri provvedimenti.
3. Spetta ai dirigenti l'indicazione e la gestione degli stanziamenti di bilancio previsti per la struttura cui sono preposti, nonché la gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
4. In modo particolare i dirigenti hanno competenza esclusiva ed autonoma a provvedere all'esecuzione delle deliberazioni programmatiche e di indirizzo che la legge ed il presente statuto attribuiscono al consiglio e alla giunta comunale.
5. Spettano ai dirigenti:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, mediante determinazioni;
 - e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a

questi, delegati dal sindaco.

6. Il regolamento specifica i provvedimenti di competenza dei dirigenti, scaturenti dai principi fissati dalla legge e dal presente statuto. Stabilisce altresì le modalità per la pubblicità e l'esecutività dei suddetti provvedimenti nonché per la comunicazione degli stessi agli organi di governo.
7. Il regolamento prevede ipotesi di delega o di attribuzione diretta di funzioni a favore dei funzionari.
8. Gli organi di governo esercitano le proprie funzioni utilizzando la collaborazione dei dirigenti, i quali sono tenuti a fornire all'amministrazione la propria attività relativamente a proposte, studi, consulenze, programmi, progetti.

Art. 82

Contratti a tempo determinato

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. I limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati tali contratti sono stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. I contratti in oggetto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco
in carica.

Art. 83

Incarichi esterni

1. Per il conseguimento di obiettivi determinati l'amministrazione, previa valutazione della possibilità di affidamento a figure professionalmente equivalenti all'interno dell'ente, può attivare convenzioni per prestazioni d'opera

con persone ed istituti esterni in possesso di elevato livello di professionalità, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 84

Pareri a corredo delle proposte di deliberazione

1. Le proposte di deliberazioni di indirizzo politico non devono essere corredate di alcun parere.
2. Le proposte di deliberazioni a contenuto non politico vanno corredate del parere di regolarità tecnica del responsabile di servizio competente ratione materiae.
3. Le proposte di deliberazioni che comportano un impegno di spesa o una diminuzione di entrata devono essere corredate dal parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile che, in presenza di impegno di spesa, comprende altresì l'attestazione di copertura finanziaria.

TITOLO V SERVIZI PUBBLICI

Capo Unico Forme di gestione

Art. 85

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
2. Il consiglio comunale può individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo, in relazione a necessità che si presentino nella comunità, e stabilire

le modalità per la loro gestione. Sono di competenza dello stesso consiglio le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.

3. Il Comune provvede alla gestione dei servizi secondo le forme indicate dalla legge garantendo trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e qualità delle prestazioni. Esercita il controllo, qualunque sia la forma di gestione prescelta, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni e la loro corrispondenza agli indirizzi dell'amministrazione.
4. I servizi pubblici comunali sono gestiti nelle seguenti forme:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a terzi;
 - c) a mezzo di istituzione;
 - d) a mezzo di azienda speciale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata.

Art. 86

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali da assumere a carico del Comune.

Art. 87

Concessione a terzi

1. Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che garantiscono l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze degli utenti, la razionalità economica della gestione e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. La scelta del concessionario è effettuata attraverso procedure di gara, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per il Comune.

Art. 88

Istituzioni

1. I servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, concernenti i settori della sicurezza sociale, dello sport, della cultura, della pubblica istruzione, del turismo, del tempo libero ed altre attività socialmente rilevanti, possono essere gestiti tramite istituzioni.
2. L'istituzione, organismo strumentale del Comune, viene costituita quando le dimensioni e la natura del servizio ne rendono conveniente la creazione, sotto il profilo organizzativo, economico e della qualità del prodotto finale.
3. Il consiglio comunale procede alla costituzione di istituzioni indicandone la dotazione di beni patrimoniali, i mezzi finanziari ed il personale, e ne definisce, mediante apposito regolamento, gli indirizzi specifici e le modalità di funzionamento. Il regolamento disciplina, in particolare, la costituzione degli organi, la struttura organizzativa, gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione della giunta comunale, le modalità per l'esercizio della vigilanza, le forme specifiche di controllo dei risultati di gestione e di verifica economico-contabile, i criteri per la copertura degli eventuali costi sociali.
4. L'istituzione ha autonomia gestionale e contabile.
5. L'istituzione ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6. L'istituzione, secondo quanto previsto dal regolamento, svolge la propria attività tramite personale proprio o comandato da parte del Comune; può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato o di associazioni che perseguono fini sociali. Il trattamento economico e giuridico del personale è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali.

Art. 89

Organi dell'istituzione

1. Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
2. Il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di controllo, secondo quanto previsto dal regolamento dell'istituzione.
3. Il consiglio di amministrazione è costituito da cinque componenti, compreso il presidente.
4. I componenti del consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale e nel rispetto della minoranza consiliare, secondo i criteri di competenza politico-amministrativa e/o in ragione del mandato elettivo, specificati nell'atto di nomina. La titolarità delle cariche conferita in base al presente articolo, secondo quanto disposto l'art.67 del D.Lgs.267/2000 e dall'art.40 del presente statuto, non determina condizioni di ineleggibilità o incompatibilità con le cariche di assessore o componente il consiglio comunale, in quanto conferita per garantire forme più incisive di collaborazione e controllo.
5. Il consiglio di amministrazione ed il presidente restano in carica quanto il sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.
6. Al direttore dell'istituzione è attribuita la responsabilità della gestione.

7. Il direttore è nominato dal sindaco, sentito il consiglio di amministrazione. La carica può essere affidata ad un dipendente dell'istituzione o del Comune in possesso di qualifica dirigenziale o sub-dirigenziale, o a persona assunta con contratto a termine.

Art. 90

Aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza imprenditoriale ed economica è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche ad una pluralità di servizi.
2. L'azienda speciale è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale. Uniforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Lo statuto dell'azienda speciale ne disciplina l'ordinamento ed il funzionamento, ne individua gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione degli organi comunali, stabilisce le modalità per l'esercizio da parte del Comune del potere di vigilanza e di verifica sui risultati della gestione, determina i criteri per la copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 91

Organi dell'azienda speciale

1. Sono organi dell'azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. Le rispettive competenze sono stabilite dallo statuto dell'azienda.
2. Il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di controllo, secondo quanto stabilito dallo statuto dell'azienda.
3. Il consiglio di amministrazione è costituito da cinque componenti, compreso il presidente.

4. I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale e nel rispetto della minoranza consiliare, secondo criteri di competenza politico-amministrativa, specificati nell'atto di nomina. Devono possedere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ma non ricoprire, presso il Comune di Gravina, le cariche di consigliere e assessore comunale, ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 916/86.
5. Il consiglio di amministrazione ed il presidente restano in carica quanto il sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.
6. Al direttore dell'azienda speciale è attribuita la responsabilità della gestione. Le sue specifiche competenze, le modalità di assunzione e la durata dell'incarico sono stabilite dallo statuto dell'azienda.

Art. 92

Revoca degli amministratori

1. Gli amministratori delle istituzioni e delle aziende speciali possono essere singolarmente revocati dal sindaco con provvedimento motivato.
2. La revoca è comunicata dal sindaco al consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva.
3. In caso di revoca, dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più amministratori il sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.
4. Il direttore dell'istituzione o dell'azienda speciale può essere revocato quando la valutazione del suo operato - in relazione al conseguimento degli obiettivi, all'attuazione dei programmi, alla correttezza amministrativa, all'efficacia della gestione - risulti non soddisfacente. La revoca è disposta

con le modalità derivanti dalla natura del rapporto di lavoro pubblico o privato.

Art. 93

Scioglimento degli organi

1. I consigli di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali possono essere sciolti con atto del sindaco, sentita la giunta, di propria iniziativa o su proposta del consiglio, per i seguenti motivi:
 - a) cessazione dell'attività dell'istituzione o azienda;
 - b) gravi irregolarità amministrative o gestionali;
 - c) reiterata violazione di legge e di regolamento;
 - d) persistente inottemperanza agli indirizzi formulati dagli organi comunali.

2. Lo scioglimento del consiglio di amministrazione è comunicato al consiglio comunale, che provvede alla formulazione degli indirizzi per la ricostituzione dell'organo.

Art. 94

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata a capitale misto, eventualmente provvedendo alla costituzione delle stesse, per la gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi ed attività rivolte a realizzare fini sociali o a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale anche attraverso la tutela e la valorizzazione delle risorse territoriali e del patrimonio culturale locale. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di eventuali altri enti pubblici, deve essere obbligatoriamente maggioritaria.

2. Il comune può altresì costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana.
3. L'approvazione dell'atto costitutivo, dello statuto o dell'acquisto di azioni o quote societarie devono essere effettuate dal consiglio comunale.
4. L'atto costitutivo di società al cui capitale sociale partecipi il Comune deve prevedere, al fine di assicurare un controllo più diretto della gestione della società, il diritto del Comune di nominare uno o più componenti dell'organo amministrativo e del Collegio dei Sindaci in rapporto alla quota di capitale sottoscritta dal Comune.
5. I componenti degli organi di cui al punto precedente nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi del consiglio comunale e nel rispetto della minoranza consiliare vengono scelti tra i componenti del consiglio comunale o della giunta, ferma restando la possibilità di designare soggetti esterni. La titolarità delle cariche conferite in base al presente articolo, secondo quanto disposto dall'art. 67 del D.Lgs. n.267/2000 e dall'art.40 del presente statuto, non determina condizioni di ineleggibilità o incompatibilità con le cariche di assessore o componente il consiglio comunale.
6. Il sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza del comune.
7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito delle attività esercitate dalle società medesime.

TITOLO VI RAPPORTI TRA ENTI

Capo unico Forme associative

Art. 95

Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, la durata, le funzioni ed i servizi oggetto delle stesse, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione. Le convenzioni possono inoltre prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Art. 96

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio, i

rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo statuto del consorzio.

2. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un consorzio.
3. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
4. Lo statuto del consorzio stabilisce la composizione ed il funzionamento degli organi e la ripartizione delle competenze.
5. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto ed effettivamente conferita.
6. L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo statuto del medesimo.
7. Il consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea secondo le disposizioni contenute nello statuto del consorzio.
8. Ai consorzi che gestiscono attività che presentano rilevanza economica e imprenditoriale, nonché ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nel rispettivo statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

Art. 97

Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'a-

zione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria in materia del Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il sindaco approva con proprio atto formale, dandone informazione al consiglio comunale, l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate. Il testo dell'accordo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
6. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il sindaco partecipa all'accordo, dandone informazione al consiglio comunale, ed assicura la collaborazione del Comune in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

7. Per l'attuazione degli accordi suddetti si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VII ORDINAMENTO FINANZIARIO

Capo I Programmazione finanziaria

Art. 98 Programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al comma 1 sono redatti e presentati al consiglio comunale dalla giunta comunale, previa l'attività di consultazione di cui all'art.11 del presente statuto.
3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti, è deliberato dal consiglio comunale nei termini di legge, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio economico e finanziario e pubblicità.
4. Il consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.

Art. 99 Programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta comunale propone al consiglio il programma triennale e l'elenco annuale delle opere

pubbliche e degli investimenti secondo le norme di programmazione che regolano la materia.

Capo II

Autonomia finanziaria

Art. 100

Risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive ed al livello di fruizione dei servizi.
3. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto della Legge 27.7.2000 nr.212, mediante l'adeguamento della propria attività amministrativa ai principi generali fissati dalla predetta legge.

Art. 101

Risorse per gli investimenti

1. La giunta comunale attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dei programmi d'investimento che non trovano copertura con le risorse di cui ai commi 1 e 2.

Capo III

Patrimonio, appalti, contratti

Art. 102

Gestione del patrimonio

1. La giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3. La giunta comunale adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. In presenza di rilevanti interessi di carattere pubblico o sociale, la giunta comunale può concedere i beni patrimoniali in comodato o in uso gratuito, con le modalità stabilite dalla legge.
5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal consiglio comunale per gli immobili e dalla giunta per i mobili. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica, tranne per le cessioni ad altri enti pubblici e per i beni di modestissimo valore per i quali risulta evidente la non convenienza della procedura concorsuale. L'alienazione dei beni è effettuata con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 103

Appalti e contratti

1. Il Comune provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposito atto indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente individuato secondo i criteri indicati dal regolamento.

Capo IV
Contabilità

Art. 104
Disciplina della contabilità

1. Il sistema contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento, emanato in conformità alle disposizioni del presente statuto e con l'osservanza delle leggi inerenti la contabilità e finanza degli enti locali.

2. Tale regolamento deve prevedere una contabilità finanziaria ed economica in cui i fatti gestionali sono considerati per il rilievo che essi presentano rispettivamente in termini di acquisizione ed impiego di risorse finanziarie, nonché di costi e ricavi che ne conseguono e di variazioni derivanti per il patrimonio dell'ente.

3. Gli strumenti di previsione contabile sono adottati in coerenza con gli obiettivi indicati dagli atti di programmazione del Comune.

Art. 105
Contabilità finanziaria

1. La gestione finanziaria si svolge in conformità al bilancio di previsione annuale e pluriennale approvato dal consiglio comunale.

2. Il regolamento di contabilità disciplina il procedimento di approvazione delle variazioni che possono essere apportate al bilancio; sono comunque riservate alla giunta comunale le variazioni connesse ai prelevamenti dai fondi di riserva.

Art. 106

Contabilità economica

1. La contabilità economica del Comune ha per oggetto tutti i costi delle attività svolte o da svolgere e, limitatamente alle ipotesi previste dagli atti di programmazione, i connessi ricavi.
2. Tale contabilità si articola in un sistema di centri di responsabilità individuati secondo criteri organizzativi o funzionali.
3. Il preventivo economico è allegato al bilancio finanziario e costituisce il parametro di riferimento per il controllo economico di gestione.

Art. 107

Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione, deliberata dal Consiglio comunale ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.
3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie, il comune provvede secondo le modalità previste dall'art.52 del D.Lgs. nr.446/97 e dal regolamento comunale. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la giunta comunale decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Capo V

Revisione economico-finanziaria e controllo di gestione

Art. 108

Collegio dei revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, scelti come segue:
 - a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili, il quale funge da presidente;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.
3. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall'articolo 30, comma 5. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
4. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale.

6. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 109

Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. La giunta comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art. 110

Controllo della gestione

1. Con apposite norme stabilite nel regolamento di organizzazione, vengono definite le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione deve consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la giunta comunale propone immediatamente al consiglio i provvedimenti necessari.

TITOLO VIII NORME FINALI

Capo unico Norme transitorie e finali

Art. 111 Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto è approvato dal consiglio comunale con le modalità previste dall'articolo 5, comma 4.
2. Dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, affisso all'albo comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

4. Il consiglio comunale promuove le iniziative idonee ad assicurare la più ampia divulgazione dello statuto all'interno della comunità di Gravina.

Art. 112

Abrogazione di norme

1. L'entrata in vigore del presente statuto abroga in toto lo statuto vigente.

Art. 113

Disciplina transitoria

1. Le norme in materia di commissioni consiliari acquistano efficacia contestualmente all'entrata in vigore della disciplina di dettaglio demandata al regolamento del consiglio comunale.
2. La modifica degli adempimenti inerenti alla trasparenza dell'operato degli eletti e dei nominati, di cui agli artt. 39 e 73, si applica a decorrere dal mandato amministrativo successivo alla data di entrata in vigore del presente statuto.
3. L'entrata in vigore delle norme di cui agli articoli 43, 44 e 45 determina la costituzione dell'ufficio di presidenza del consiglio. Il vice presidente eletto all'inizio del mandato rimane in carica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto il consiglio procede all'elezione del secondo vice presidente.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto, il consiglio comunale procede alla nomina del difensore civico.
5. Entro 120 giorni il consiglio comunale adotta, ai sensi dell'art.17, il regolamento per lo svolgimento del referendum.

Art. 114
Revisione dei regolamenti

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente statuto, gli organi competenti provvedono alla revisione dei regolamenti vigenti per armonizzarli alle disposizioni statutarie.

Art. 115
Modifiche allo statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive, nonché l'abrogazione parziale o totale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 5, comma 4.
2. La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo statuto sostitutivo. La deliberazione di abrogazione totale ha efficacia contestualmente all'entrata in vigore del nuovo statuto.
3. Le proposte di modifica o abrogazione dello statuto sono presentate da un quinto dei componenti il consiglio comunale, dal presidente del consiglio comunale, dal sindaco. Sono esaminate dal consiglio comunale entro sessanta giorni.